

## Legge fiscale del Comune di Castasegna

basato sulla legge sulle imposte comunali e di culto del Cantone dei Grigioni

---

### I. Disposizioni generali

#### Art. 1

<sup>1</sup> Il Comune di Castasegna riscuote le seguenti imposte secondo le disposizioni del diritto cantonale: Oggetto

- a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
- b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
- c) un ricupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari;
- d) un'imposta sul trapasso di proprietà;
- e) un'imposta sugli immobili.

<sup>2</sup> Il Comune di Castasegna riscuote le seguenti imposte secondo la presente legge:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa sui cani.

<sup>3</sup> Il Comune di Castasegna riscuote inoltre le seguenti imposte secondo la legislazione speciale:

- a) una tassa di soggiorno;
- b) una tassa di promozione turistica.

#### Art. 2

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione, si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto, nonché della legge cantonale sulle imposte. Diritto sussidiario

## II. Diritto materiale

### 1. IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA

#### Art. 3

Tasso fiscale

<sup>1</sup> Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono riscalate in percento sull'imposta cantonale semplice.

<sup>2</sup> L'Assemblea comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

### 2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

#### Art. 4

Aliquota d'imposta

<sup>1</sup> L'imposta sul trapasso di proprietà ammonta al 2 percento.

### 3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

#### Art. 5

Aliquota d'imposta

<sup>1</sup> L'imposta sugli immobili ammonta al massimo 2 permille.

<sup>2</sup> L'Assemblea comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

### 4. IMPOSTA SULLE QUOTE EREDITARIE E SULLE DONAZIONI

#### Art. 6

Oggetto e determinazione

<sup>1</sup> Ogni incremento patrimoniale che determina l'imposta cantonale sulla massa successoria risp. sulle donazioni è soggetto all'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni.

<sup>2</sup> I beni patrimoniali soggetti all'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle prescrizioni del diritto cantonale.

<sup>3</sup> Se l'assegnazione consiste in un usufrutto o in una prestazione ricorrente, per la tassazione è determinante il valore capitalizzato.

**Art. 7**

Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'imposta se Soggetto fiscale

- a) al momento del suo decesso risp. del versamento dell'assegnazione il testatore risp. donatore era domiciliato nel Comune di Castasegna; fa eccezione la parte dell'incremento patrimoniale che consiste in fondi non situati sul territorio comunale;
- b) l'assegnazione consiste in fondi situati sul territorio comunale o in diritti reali su di essi.

**Art. 8**

Sono esenti dall'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni: Esenzione  
soggettiva

- a) il coniuge superstite;
- b) i partner registrati;
- c) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati, nonché i loro discendenti;
- d) le persone esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà secondo il diritto cantonale;
- e) i concubini.
- f) genitori

**Art. 9**

<sup>1</sup> Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) dalle assegnazioni a persone bisognose | fr. | 14'000.-; |
| b) da ogni altra assegnazione             | fr. | 7'000.-.  |

Calcolo  
dell'imposta

<sup>2</sup> Gli importi stabiliti nel capoverso 1 sono indicizzati.

<sup>3</sup> In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

<sup>4</sup> In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta in cinque anni.

<sup>5</sup> L'imposta ammonta:

- a) per la stirpe dei genitori al 2 per cento
- b) per la stirpe degli avi al 5 per cento.
- c) per gli altri beneficiari al 15 per cento.

**Art. 10**

Riscossione e responsabilità

<sup>1</sup> L'imposta sulle quote ereditarie deve essere versata prelevandola dalla massa successoria prima della divisione ereditaria e viene riscossa in una sola volta per tutti gli eredi e legatari.

<sup>2</sup> Più beneficiari di assegnazioni rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare del loro arricchimento.

<sup>3</sup> L'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente fino all'ammontare della massa successoria netta.

**5. TASSA SUI CANI**

**Art. 11**

Oggetto fiscale

Per ogni cane di più di tre mesi tenuto sul territorio comunale deve essere riscossa una tassa.

**Art. 12**

Soggetto fiscale

È soggetto al pagamento della tassa il detentore di un cane, il quale è anche tenuto a notificare al Comune i suoi animali entro 30 giorni.

**Art. 13**

Esenzione

Sono esenti dalla tassa sui cani:

- a) i cani poliziotto;
- b) i cani da valanga;
- c) i cani per non vedenti e non udenti.

**Art. 14**

<sup>1</sup> La tassa ammonta all'anno per il primo cane da fr. 50.00 a fr. 100.00 e per ogni altro cane nella stessa economia domestica da fr. 50.00 a fr. 300.00. La Sovrastanza comunale può adeguare questi importi al rincaro. Calcolo della tassa

<sup>2</sup> La Sovrastanza comunale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre la tassa sui cani per l'anno successivo.

<sup>3</sup> Se il cane non viene tenuto durante tutto l'anno sul territorio comunale, è dovuta soltanto una tassa pro rata, almeno però per tre mesi.

<sup>4</sup> La tassa deve essere pagata ogni anno al momento del ritiro della medaglietta del cane.

**III. Diritto formale**

**1. AUTORITÀ**

**Art. 15**

La Sovrastanza comunale decide:

Sovrastanza comunale

- a) su richieste di agevolazione fiscale;
- b) sull'adesione ad accordi di reciprocità del Cantone in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni.

**Art. 16**

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge spetta all'Ufficio fiscale comunale, se questo compito compete al Comune. Ufficio fiscale comunale

<sup>2</sup> L'Ufficio fiscale comunale è inoltre competente per l'esecuzione dei compiti assegnati ai comuni dalla legge cantonale sulle imposte.

<sup>3</sup> Il Comune può delegare a terzi i propri compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

**2. RISCOSSIONE**

**Art. 17**

<sup>1</sup> Le imposte sul reddito e sulla sostanza diventano esigibili alla fine dell'anno fiscale. Esigibilità

<sup>2</sup> L'esigibilità dell'imposta sugli immobili si conforma alle imposte dirette se viene riscossa insieme a queste.

<sup>3</sup> L'esigibilità dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

<sup>4</sup> Le altre imposte e le multe disciplinari diventano esigibili con la fatturazione.

<sup>5</sup> Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa diventa subito esigibile.

**Art. 18**

Termine di pagamento

<sup>1</sup> Su riserva del capoverso 2 le imposte e le multe disciplinari devono essere pagate entro 90 giorni dalla scadenza.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare si conforma al diritto cantonale.

<sup>3</sup> L'imposta sugli immobili riscossa separatamente deve essere pagata entro 30 giorni dalla scadenza.

<sup>4</sup> Per le imposte sul reddito e sulla sostanza, nonché per l'imposta sugli immobili riscossa insieme a queste la Sovrastanza comunale può prevedere il pagamento in due rate nell'anno seguente l'anno fiscale.

<sup>3</sup> Con la fine dell'assoggettamento in Svizzera o con la dichiarazione di fallimento ogni imposta o multa deve essere pagata subito.

**Art. 19**

Condono fiscale

I condoni fiscali e gli stralci amministrativi vengono decisi dalla Sovrastanza comunale.

3. INDENNIZZO

**Art. 20**

Il Comune di Castasegna viene indennizzato dalle Chiese riconosciute dallo Stato e dai comuni parrocchiali con il 2 per cento delle imposte riscosse.

**IV. Disposizioni finali**

**Art. 21**

<sup>1</sup> La presente legge è stata accettata dall'Assemblea comunale il 13 novembre 2008. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Entrata in vigore

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con essa.

Il Sindaco

Il Verbalista

Maurizio Michael

Werner Ruinelli